

Legge costituzionale

I sottoscritti:

- Petrella Riccardo,
- Palatine Maria, Rue Théodore Verhaegen 188, 1060 Bruxelles
- Bruyaux Antoinette,
- Schiltz Catherine,
- Ledant Mady,
- Pagnouille Christine, avenue du Hêtre 12, 4000 Liegi
- Dangoisse Alain, Fourneau de Vaulx 1, 5646 Stave
- Delvaux Fabrice, rue des Hayettes 56, 7140 Morlanwelz

dichiarano con il presente atto di costituire un'associazione senza scopo di lucro, il cui statuto è stato adottato come segue.

Statuto dell'organizzazione senza scopo di lucro « Agora des Habitants de la Terre » (Agorà degli Abitanti della Terra)

Titolo 1 - Nome, sede legale

Art. 1

L'associazione senza scopo di lucro si chiama « Agora des Habitants de la Terre » o in forma abbreviata « AHT »

Tutti gli atti, le fatture, gli annunci, le pubblicazioni, le lettere, le note d'ordine, i siti web e gli altri documenti, sia in forma elettronica che non elettronica, emanati dall'associazione devono contenere :

- la denominazione della persona giuridica, la forma giuridica, per esteso o in forma abbreviata,
- indicazione precisa della sede,
- il numero della società, la dicitura « al registro delle persone giuridiche » o l'abbreviazione « RPM » seguita dall'indicazione del tribunale della sede,
- il numero di almeno un conto detenuto dall'associazione presso un istituto di credito con sede in Belgio,
- se del caso, l'indirizzo e-mail e il sito web,
- se del caso, l'indicazione che la persona giuridica è in liquidazione.

Art. 2

La sua sede legale si trova nella regione di Bruxelles-Capitale.

L'organo amministrativo ha il potere di trasferire la sede legale in Belgio, a condizione che tale trasferimento non richieda una modifica della lingua dello statuto in base al regolamento linguistico applicabile.

Questa decisione non richiede una modifica dello statuto, a meno che la sede non venga trasferita in un'altra Regione. In quest'ultimo caso, l'organo amministrativo ha la facoltà di modificare lo statuto.

L'indirizzo del suo sito web è www.agora-humanity.org e l'indirizzo e-mail è

agora.humanity@gmail.com

Art. 3

L'associazione è costituita per un periodo di tempo indeterminato. Può essere sciolta in qualsiasi momento.

Titolo 2 - Scopo e azioni

Art. 4

Lo scopo dell'associazione è quello di

- promuovere processi di sensibilizzazione e mobilitazione dei cittadini per il riconoscimento dell'umanità come soggetto politico e giuridico chiave della regolamentazione globale, e
- contribuire alla creazione di un'umanità capace di salvaguardare, curare e garantire il diritto alla vita di tutti gli abitanti della Terra (comprese tutte le specie viventi) e delle generazioni future.

Vuole essere un'associazione che lavora per la giustizia sociale, la difesa dei diritti umani, la democrazia partecipativa, un altro sviluppo sostenibile e la cittadinanza mondiale.

Art. 5

Persegue questo obiettivo con tutti i mezzi, compresi, ma non solo, la ricerca, l'istruzione, l'informazione, la cooperazione, la diffusione e la creazione culturale, e la mobilitazione dei cittadini, in tutto il mondo.

L'associazione può compiere tutti gli atti direttamente o indirettamente connessi al suo scopo e assistere e interessarsi a tutte le attività simili al suo scopo.

L'associazione può ricevere donazioni, sia private che pubbliche, sovvenzioni e prestiti da istituzioni e fondazioni pubbliche, a condizione che ciò non pregiudichi la sua indipendenza e la libertà di determinare le sue priorità.

Titolo 3 - Membri

Art. 6

L'associazione è composta da membri effettivi e aderenti.

I membri fondatori e i membri associati della fondazione, nel rispetto dell'equilibrio tra i sessi e l'età, sono i primi membri effettivi dell'associazione.

Art. 7

I membri effettivi sono persone fisiche attive nella giustizia, nella democrazia e nella fraternità che si impegnano a rispettare gli Statuti, a realizzare gli scopi e ad aderire allo Statuto dell'associazione, a condizione che siano ammessi in tale veste dall'Assemblea Generale che delibera a maggioranza dei due terzi.

Il numero dei membri effettivi è illimitato e non può essere inferiore a due. In tutti i casi, il numero dei membri effettivi è superiore al numero degli amministratori.

Solo i membri effettivi godono dei pieni diritti concessi ai membri dalla legge e dal presente statuto.

L'ammissione di nuovi membri effettivi è subordinata alla presentazione di un modulo di domanda indirizzato al Presidente dell'Organo Amministrativo, che lo iscrive all'ordine del giorno della successiva riunione di tale Organo. Se la domanda viene accettata dall'Organo Amministrativo a maggioranza dei due terzi, viene presentata alla successiva riunione dell'Assemblea Generale per l'ammissione.

Art. 8

I membri aderenti sono persone fisiche o giuridiche che si impegnano a rispettare lo Statuto, a contribuire alle azioni e ad aderire allo Statuto dell'associazione, a condizione che siano ammessi in tale veste dall'Assemblea Generale che delibera a maggioranza dei due terzi.

L'ammissione di nuovi membri aderenti è subordinata alla presentazione, da parte di un membro effettivo, di un modulo di domanda indirizzato al presidente dell'organo amministrativo, che lo iscrive all'ordine del giorno della successiva riunione dell'organo amministrativo. Se la domanda viene accettata dall'Organo Amministrativo a maggioranza dei due terzi, viene presentata alla successiva riunione dell'Assemblea Generale per l'ammissione.

La decisione dell'organo non deve essere motivata ed è definitiva. Ogni candidato la cui candidatura sia stata respinta può farsi rappresentare.

Art. 9

I membri effettivi e i membri associati sono liberi di recedere dall'associazione in qualsiasi momento presentando le loro dimissioni per iscritto all'Organo Amministrativo.

Si ritiene che si sia dimesso:

- Un membro effettivo o aderente che non paga la quota associativa.
- Un membro effettivo o aderente che non soddisfa più le condizioni di ammissione.
- Un membro effettivo che non partecipa o non è rappresentato a due assemblee generali consecutive.

Art. 10

L'esclusione di un membro effettivo può essere decisa solo dall'Assemblea Generale, a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati.

L'esclusione di un membro aderente può essere decisa dall'organo amministrativo a maggioranza dei due terzi.

L'Organo Amministrativo può sospendere, fino alla decisione dell'Assemblea Generale, i membri a pieno titolo che si siano resi colpevoli di una grave violazione dello Statuto, degli statuti o delle leggi.

Il socio dimissionario, sospeso o escluso, così come gli eredi o i cessionari del socio deceduto, non hanno diritto al fondo sociale. Non possono richiedere o far richiesta di dichiarazioni, inventari o rimborsi dei contributi versati.

L'associazione tiene un registro dei membri effettivi, sotto la responsabilità dell'Organo Amministrativo. Questo registro contiene il cognome, il nome e il domicilio dei membri o, nel caso di una persona giuridica, il nome, la forma giuridica e l'indirizzo della sede legale.

Tutti i soci possono consultare il registro dei soci presso la sede dell'associazione, su semplice richiesta scritta e motivata indirizzata all'organo amministrativo dell'associazione, ma senza spostare il registro.

Titolo 4 - Capitoli territoriali

Art. 11

I « Capitoli territoriali » sono persone giuridiche o persone fisiche che costituiscono un'associazione di fatto, che svolgono autonomamente attività su scala nazionale, infra- o transnazionale, e che si impegnano a rispettare gli statuti, a contribuire alle azioni e ad aderire alla Carta dell'associazione.

A seguito della presentazione di un modulo di richiesta da parte di un membro effettivo, un Capitolo territoriale può acquisire lo status di membro aderente, seguendo la procedura di cui all'articolo 8.

Quando un Capitolo Territoriale è ammesso come Membro Aderente dell'Associazione, può farne pubblica menzione nei termini e nella forma stabiliti dall'Organo Direttivo. Tuttavia, l'associazione declina ogni responsabilità, legale e finanziaria, per le parole e/o le azioni di un Capitolo, anche se quest'ultimo rivendica lo status di membro aderente.

Ogni Capitolo territoriale designa una persona fisica di sua scelta per rappresentarlo all'interno dell'associazione.

Non esiste una rappresentanza dei Capitoli Territoriali in quanto tali nell'Organo Amministrativo.

I Capitoli presentano all'Assemblea Generale un rapporto annuale di attività.

Titolo 5 - Assemblea Generale

Art. 12

L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'associazione. È presieduto dal Presidente dell'Organo Amministrativo. È composto da tutti i membri effettivi. I soci aderenti possono partecipare senza diritto di voto.

L'Assemblea ha i poteri ad essa espressamente conferiti dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea Generale ha, tra l'altro, la competenza :

- per cambiare lo statuto;
- per stabilire e modificare il regolamento interno ;
- per modificare la « Carta degli abitanti della Terra. Verso un patto per l'umanità » ;
- per l'ammissione e l'esclusione dei soci ;
- per nominare e revocare gli amministratori e, se del caso, i sindaci;
- per dare discarico agli amministratori e, se del caso, ai sindaci ;
- per approvare bilanci e conti;
- per sciogliere volontariamente l'associazione;
- per fissare l'importo annuo della quota associativa, che non può superare i 250 euro all'anno per le persone fisiche e i 1.000 euro all'anno per le persone giuridiche e i Capitoli Territoriali.

Art. 13

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno, nel primo semestre dell'anno successivo alla chiusura dei conti.

Le Assemblee Generali si tengono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'Organo Amministrativo. Gli avvisi di convocazione delle riunioni vengono inviati per semplice lettera o e-mail almeno quindici giorni lavorativi prima della riunione. Contengono l'ordine del giorno. In caso di urgenza, possono essere aggiunti punti all'ordine del

giorno, purché siano approvati all'unanimità dai membri presenti e rappresentati. Un quinto dei membri effettivi può chiedere la convocazione di un'Assemblea Generale. In quest'ultimo caso, l'Organo Amministrativo convoca l'Assemblea entro 21 giorni dalla richiesta di convocazione.

L'Assemblea Generale può essere tenuta e deliberata validamente « a distanza », cioè in videoconferenza, a condizione che sia possibile verificare l'identità dei partecipanti e che sia rispettato il diritto dei soci di mettere in discussione e discutere le idee, e previa ratifica del verbale da parte di tutti i partecipanti.

Art. 14

I membri effettivi possono essere rappresentati all'Assemblea Generale da un altro membro effettivo con delega. I soci effettivi non possono detenere più di due deleghe.

L'Assemblea Generale può deliberare validamente solo se la metà dei membri effettivi è presente o rappresentata.

Salvo i casi previsti dal presente Statuto e dalla legge, le decisioni sono prese **alla** maggioranza dei membri effettivi, presenti o rappresentati. I voti negativi, gli spazi vuoti e le astensioni sono considerati voti negativi.

Art. 15

Per apportare eventuali modifiche al presente Statuto, all'assemblea devono partecipare almeno i due terzi dei soci, presenti o rappresentati, ed è richiesta la maggioranza dei due terzi.

In caso di cambiamento di finalità: all'assemblea devono partecipare almeno i due terzi dei soci, presenti o rappresentati, ed è richiesta la maggioranza dei quattro quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Titolo 6 – L'organo amministrativo

Art. 16

L'associazione è amministrata da un Organo Amministrativo composto da almeno tre amministratori, nominati tra i membri effettivi.

La durata del mandato è limitata a tre anni; in caso di riconferma, gli amministratori uscenti possono essere rieletti.

Il mandato degli amministratori scade solo alla scadenza del mandato, in caso di decesso, dimissioni o licenziamento.

Art. 17

L'organo direttivo è collegiale. Prende validamente le decisioni in assemblea o « a distanza », nel rispetto dei quorum di partecipazione e di voto previsti dal presente Statuto.

L'Ente si riunisce almeno due volte l'anno su invito del Presidente, ogni qualvolta le esigenze dell'associazione lo richiedano o su richiesta di un amministratore.

Può prendere una decisione solo se la maggioranza dei suoi membri è presente. Le sue decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. I vuoti, gli spazi vuoti e le astensioni non sono presi in considerazione per il calcolo delle maggioranze. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

L'amministratore che, nell'ambito di una decisione da prendere, abbia un interesse diretto o indiretto di natura patrimoniale opposto a quello dell'associazione, deve

informare gli altri amministratori prima che l'organo amministrativo prenda una decisione.

Art. 18

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione dell'associazione. La sua competenza esclude gli atti riservati dalla legge o dal presente statuto a quella dell'Assemblea Generale.

In particolare, è responsabile dell'esame delle domande che gli vengono sottoposte dai membri. Elabora il bilancio preventivo e la contabilità dell'associazione e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Art. 19

L'Organo Amministrativo può delegare, sotto la sua responsabilità, la gestione quotidiana dell'associazione, con l'uso della relativa firma, ad un socio o ad un terzo. La gestione quotidiana comprende atti e decisioni che non vanno al di là delle esigenze della vita quotidiana dell'associazione, nonché atti e decisioni che, per il loro minore interesse o per la loro urgenza, non giustificano l'intervento dell'Organo Amministrativo. In ogni caso, gli atti di gestione quotidiana non devono superare i 25.000 euro.

Gli atti che impegnano l'associazione, diversi da quelli relativi alla gestione corrente, devono essere firmati congiuntamente da due amministratori, che non devono giustificare i loro poteri nei confronti di terzi.

Titolo 7 - Disposizioni finali

Art. 20

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 21

Tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto è disciplinato dal Codice delle Società e delle Associazioni adottato con la legge del 23 marzo 2019 (B.S.M. 4.04.2019) e, per quanto riguarda la contabilità, dal Libro III, Titolo 3, Capitolo 2 del Codice di Diritto dell'Economia come modificato dalla legge del 15 aprile 2018.

Art. 22

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio netto sarà trasferito ad un'altra organizzazione il cui scopo di lucro è simile a quello dell'associazione sciolta.